II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1971

relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti le manipolazioni usuali che possono essere effettuate nei depositi doganali e nelle zone franche

(71/235/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la direttiva del Consiglio del 4 marzo 1969 relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime dei depositi doganali (1), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che a norma delle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, di detta direttiva deve essere stabilito l'elenco comune delle manipolazioni usuali previste al primo comma di questo paragrafo, che possono essere effettuate nei vari tipi di deposito ;

considerando che a norma delle disposizioni dell'articolo 3 della direttiva del Consiglio del 4 marzo 1969 relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime delle zone franche (3), le merci introdotte nelle zone franche devono potervi formare oggetto delle manipolazioni usuali enumerate nell'elenco comune ;

considerando che devono essere enumerate in questo elenco le manipolazioni usuali destinate ad assicurare la conservazione delle merci o a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale ;

considerando che è necessario precisare le condizioni di applicazione delle norme previste in materia di tassazione, tenuto conto del fatto che le manipolazioni usuali non devono di massima incidere su detta tassazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1. L'elenco comune delle manipolazioni usuali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva del Consiglio del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime dei depositi doganali, è così fissato :

1. Esame, inventario e campionamento ;

2. Riparazioni delle avarie subite durante il trasporto o il deposito, a condizione che si tratti di operazioni elementari ;

3. Pulitura ;

4. Eliminazione di parti avariate ;

(1) GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 7.
(2) GU n. C 41 del 29. 4. 1971, pag. 9.
(3) GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 11.

5. Cernita, stacciatura, ventilatura, chiarificazione meccanica, filtrazione, travaso o procedimenti semplici similari ;

6. Apposizione sulle merci medesime o sui loro imballaggi di marchi, timbri, etichette o altri segni distintivi similari, purché detta apposizione non sia tale da conferire alle merci un'origine apparente diversa dall'origine reale ;

7. Modifica dei marchi e numeri dei colli, purché tale modifica non sia tale da conferire alle merci un'origine apparente diversa dall'origine reale ;

8. Imballaggio, disimballaggio, cambio d'imballaggio, riparazione degli imballaggi, travaso o ricondizionamento semplice in altri recipienti ;

9. Montaggio delle merci su supporti ai fini del loro condizionamento o della loro presentazione ;

10. Operazioni semplici di assortimento e di classificazione ;

11. Esame, collaudo e messa in condizione di funzionamento di macchine, apparecchi e veicoli a condizione che si tratti di operazioni semplici ;

12. Miscela di merci diverse dai liquori, dalle acquaviti, dai vini e dalle bevande alcoliche, a condizione che si tratti di operazioni semplici ;

13. Miscela dei liquori tra loro ;

14. Miscela delle acquaviti tra loro ;

15. Taglio di vini e altre pratiche enologiche correnti ;

16. Diluizione con acqua delle bevande alcoliche per ridurne il titolo alcolometrico ;

17. Dissalazione, pulitura e gropponatura delle pelli ;

18. Spezzamento dei legumi secchi ;

19. Suddivisione delle merci a condizione che si tratti di operazioni semplici ;

20. Tutte le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione, nello stato in cui sono arrivate, delle merci durante il deposito, quali ventilazione, essicazione, anche mediante calore artificiale, refrigerazione e congelamento, aggiunta di conservativi, fumigazione e solforazione (trattamento antiparassitario), grassaggio, applicazione di vernice antiruggine, applicazione di uno strato protettivo per il trasporto.

2. Le manipolazioni di cui al paragrafo 1 possono essere effettuate soltanto nell'ambito della regolamentazione comunitaria o della regolamentazione nazionale che eventualmente le disciplinino.

Articolo 2

Gli Stati membri possono prevedere che tutte o alcune manipolazioni usuali siano effettuate solamente in alcuni tipi di depositi doganali o di zone franche, qualora ciò sia giustificato da ragioni attinenti alle caratteristiche degli impianti destinati al deposito delle merci, alla natura delle merci, o alle possibilità di controllo delle operazioni.

Articolo 3

1. Il depositante o il depositario, prima di effettuare o di fare effettuare le manipolazioni usuali che si propone di fare subire alle merci introdotte nei depositi deve, su domanda, ottenere un'autorizzazione rilasciata dal servizio doganale competente.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 della direttiva del Consiglio del 4 marzo 1969 relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime delle zone franche, l'interessato, qualora intenda beneficiare delle disposizioni dell'articolo 5 della presente direttiva, prima di effettuare o di fare effettuare le manipolazioni usuali che si propone di fare subire alle merci introdotte nelle zone franche, deve, su domanda, ottenere un'autorizzazione rilasciata dal servizio doganale competente.

3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, il servizio doganale competente autorizza le manipolazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 prendendo ogni utile disposizione per assicurare il controllo della regolarità delle operazioni.

Articolo 4

Nel caso di immissione in consumo di merci che abbiano subìto manipolazioni usuali nei depositi, i dazi doganali, le tasse di effetto equivalente e i prelievi agricoli esigibili all'importazione sono quelli determinati in conformità dell'articolo 10 della direttiva del Consiglio del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime dei depositi doganali.

Tuttavia, a richiesta del dichiarante, la specie, il valore in dogana e la quantità delle merci da considerare sono quelle delle merci nello stato in cui si trovavano prima di essere sottoposte alle summenzionate manipolazioni.

Articolo 5

Nel caso di immissione in consumo di merci che abbiano subìto manipolazioni usuali nelle zone franche, i dazi doganali, le tasse di effetto equivalente e i prelievi agricoli esigibili all'importazione sono quelli determinati conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 della direttiva del Consiglio del 4 marzo 1969 relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime delle zone franche.

Tuttavia, su richiesta del dichiarante e a condizione che le dette manipolazioni usuali siano state oggetto di un'autorizzazione rilasciata in conformità delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, la specie, il valore in dogana e la quantità da prendere in considerazione sono quelle delle merci nello stato in cui si trovavano prima di essere sottoposte a tali manipolazioni.

Articolo 6

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1971.

Articolo 7

Ogni Stato membro informa la Commissione delle disposizioni che esso adotta per l'applicazione della presente direttiva.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. SCHUMANN